

Istruzioni operative n.28 Ver. 2  
per l'erogazione dell'anticipo nazionale  
*(Regime “de minimis” - L. 44 del 21/05/2019)*

*(DM n. 5932 del 3 giugno 2019)*

*(Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con  
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)*

*(DM n. 3681 del 8 aprile 2020)*

*(DM n. 6476 del 15 giugno 2020 )*

## Sommario

Contesto di applicazione .....	3
Modalità di conteggio del premio spettante .....	4
Condizioni di ammissibilità ed esclusioni.....	5
Prati/Pascoli .....	5
Posizioni Debitorie.....	5
Trasferimenti Titoli non perfezionati .....	6
Capienza Registro Nazionale Aiuti di Stato “de minimis” .....	7
Domande di modifica Art.15 e/o Revoca Art. 3 Reg (UE) 809/2014.....	8
Domande presentate in forma alfanumerica .....	8
Richiesta di rinuncia all’anticipo nazionale .....	8
Anomalie di anticipo su RPU.....	9
Trasparenza L.241/90 e s.m.i. ....	10

## Contesto di applicazione

Con l'approvazione delle Istruzioni Operative n. 26 veniva aperta la possibilità di presentare, all'interno della domanda unica2020, la richiesta ai fini del percepimento dell'anticipo nazionale istituito con la Legge N. 44 del 21/05/2019 con riferimento alla Domanda unica 2020. Tale aiuto è sottoposto alle condizioni previste del Reg. (UE) n 1408/2013 inerente il funzionamento degli aiuti in "de minimis".

Con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Prot. n. 5932 del 3 giugno 2019 – *Attuazione dell'art 10 ter del decreto legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013"*, venivano definite le condizioni per le erogazioni dell'aiuto.

Con l'art. 78 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 – *Misure in favore del settore agricolo e della pesca che modifica l'art. 10 ter del DL 29 marzo 2019 conv. in L. n. 44 del 21 maggio 2019* e con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Prot. n. 3681 del 8 aprile 2020 – *Proroga del "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013" di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019 di attuazione dell'art 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019*, veniva stabilita, anche per il 2020, la possibilità di erogare le anticipazioni.

Con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Prot. n. 6520 del 5 giugno 2020 – *Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, è rimessa al beneficiario la scelta, alternativa, dell'anticipazione 1 di cui ai decreti 3 giugno 2019 e 8 aprile 2020

citati in premessa e l'anticipazione 2 di cui all'articolo 1, comma 1, del DM 6520 del 5/6/2020.

Con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Prot. n. 6476 del 15/06/2020 – *Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto di cui articolo 10-ter, comma 2 e comma 4 bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, 44* sono stati estesi i termini per la presentazione della domanda.

Con le circolari di Agea Coordinamento nn. 38466 del 08/06/2020 e 39997 del 15/06/2020 venivano emanate le indicazioni operative per il controllo e la gestione delle domande di anticipo 2020.

A seguito della chiusura della fase di presentazione delle domande (30 giugno 2020) le stesse verranno istruite ai fini del conteggio degli importi da erogare e delle verifiche inerenti le condizioni di ammissibilità al percepimento dell'anticipazione richiesta.

## **Modalità di conteggio del premio spettante**

Come definito nella richiamata normativa, il premio che potrà essere corrisposto sarà pari al 70% del premio spettante per gli interventi “Regime di Pagamento di Base” e “Greening”.

Per definire il premio spettante le domande vengono poste in stato “in istruttoria” ai fini di permettere al sistema di:

- Eseguire l'istruttoria grafica territoriale;
- Eseguire il conteggio delle anomalie e relativo esito per il “RPB”;
- Eseguire il conteggio delle anomalie e relativo esito per il “Greening”;
- Eseguire i controlli amministrativi previsti e calcolare gli importi spettanti.

Per questa fase di anticipazione le procedure di istruttoria saranno attuate sulla base di quanto già disposto dalle Istruzioni Operative Arpea n.3, 5 ,10 del 2019.

I pagamenti, per i quali non si è potuta concretizzare e finalizzare una puntuale attività istruttoria come il Premio “Giovani Agricoltori”, non potranno avere luogo come definito nella Circolare di Agea Coordinamento n. 38466 del 08/06/2020; analogamente verranno decurtati i pagamenti al superamento della soglia dei 150.000 e 500.000 nel Regime di Pagamento di base in quanto l’istruttoria delle “spese sostenute” verrà effettuata successivamente.

## **Condizioni di ammissibilità ed esclusioni**

Fermo restando le condizioni di ammissibilità ed esclusione già presenti nella richiamata normativa, ivi incluso l’esito tecnico, la verifica di agricoltore in attività e l’importo da erogare superiore a 750 euro, si riportano di seguito le sole necessarie indicazioni di maggior dettaglio circa le modalità di verifica e conteggio che verranno attuate da questo Organismo Pagatore (di seguito O.P.).

### **Prati/Pascoli**

Le superfici a Pascolo, non essendo ancora possibile la verifica del “criterio di mantenimento minimo”, saranno conteggiate come superficie non accertata ai fini del calcolo del premio così come anche le superfici dichiarate a “sfalcio”.

### **Posizioni Debitorie**

Per ottemperare a quanto previsto, questo O.P. procederà al censimento di tutti i debiti conosciuti alla data **del 6 luglio 2020**.

Verranno esclusi dell’anticipo tutti i soggetti per i quali, alla data del 06/07/2020, non risulti completamente estinto il debito in ragione di:

- Mancata o parziale restituzione da parte del beneficiario;

- Movimentazioni interbancarie ancora in corso;
- RegISTRAZIONI della restituzione non ancora perfezionate sugli appositi registri.

### Trasferimenti Titoli non perfezionati

Si procederà al censimento di tutti i cedenti di trasferimento titoli per i quali, alla data del **30 Giugno 2020**, il relativo trasferimento non risulti in stato “rilasciato” ed i titoli non siano in stato validato nel portafoglio del cessionario. Tali beneficiari verranno esclusi dal pagamento di anticipo nazionale.

Inoltre, considerato che il termine ultimo per la presentazione della domanda di trasferimento titoli 2020 è fissato al 30 settembre 2020 dalla circolare AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020, la concessione dell'anticipazione non consente il rilascio delle domande di trasferimento dei titoli per la campagna 2020. Se l'anticipazione non viene erogata, il rilascio è consentito. Si precisa che in caso di mancato rilascio del trasferimento titoli 2020, gli interessati che hanno beneficiato dell'anticipazione devono presentare un nuovo trasferimento titoli a partire dalla campagna successiva, ferma restando l'intervenuta compensazione.

Lo schema sottostante illustra in dettaglio la gestione dei trasferimenti titoli in relazione all'anticipo.

<b>Vincoli e pagamenti anticipo in relazione allo stato dei Trasferimenti titoli al 30/06/2020</b>	<b>Definizione “perfezionati” o “non perfezionati”</b>	<b>Controlli successivi al rilascio dei TRT</b>
<p>TRT <u>perfezionati</u> entro il <b>30 giugno</b> → pagamento del cedente senza i titoli oggetto di TRT che saranno pagati al cessionario se richiede anticipo metodo 1</p> <p>Coloro che percepiranno l'anticipo metodo 1 verranno segnalati nel SIAN e non potranno essere cedenti di alcun TRT perfezionato dopo il 30/06/2020</p>	<p>I trasferimenti per essere considerati “perfezionati” devono essere in stato “rilasciato” al 30/06/2020 ed i titoli oggetto di trasferimento devono essere in stato “validato” al 01/07/2020 nel portafoglio del cessionario</p>	<p>I controlli sui trasferimenti titoli successivi al rilascio degli stessi che possono bloccare la validazione dei titoli sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vincoli giuridici relativi a pignoramenti/pegni/atti di autorità giudiziarie</li> <li>- cessionario agricoltore non attivo</li> <li>- debiti sul cedente senza capienza (questo controllo viene effettuato prima e dopo il rilascio)</li> </ul>



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

TRT <u>non perfezionati</u> entro la data del <b>30 giugno</b> determinano blocco al pagamento dell'anticipo nazionale metodo 1 al cedente, ma potranno essere perfezionati successivamente entro il 30/09/2020	I trasferimenti sono considerati "non perfezionati" se:  - alla data del 30/06/2020 sono in stato "in lavorazione", "in compilazione", "completato", "stampato", "confermato"  - alla data del 30/06/2020 sono in stato "rilasciato" ma con i titoli oggetto di trasferimento in stato "in attesa di validazione" al 01/07/2020 nel portafoglio del cessionario	- Assenso del cedente non correttamente registrato
---	---	--

### Capienza Registro Nazionale Aiuti di Stato "de minimis"

L'ammissibilità al finanziamento dipende dalla disponibilità sull'importo residuo erogabile in «*de minimis*» che prevede due capienze da non superarsi nell'arco di tre esercizi finanziari: una complessiva per un importo **massimo di 200.000 euro**, e una per il settore agricolo per un importo massimo di **20.000 euro**.

Gli esercizi finanziari considerati sono quello in corso e i due precedenti e i relativi importi sono prelevati dalle Visure **del "Registro Nazionale Aiuti"** (con scarichi massivi effettuati dal 1 luglio 2020) con riferimento al campo "**Impresa Unica RI e RNA**" definita nelle visure stesse a pagina 2.

L'aiuto «de minimis», connesso all'erogazione dell'anticipo, corrisponde agli interessi calcolati sulla somma anticipata ponendo come parametri di tasso quanto definito nella "Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore" (2008/C 14/02). Pertanto, al tasso previsto per l'Italia vengono aggiunti i 100 punti base previsti ottenendo così un tasso annuo attualmente dello 0,78%.

Il periodo di riferimento per il calcolo interessi è fissato al **31 Luglio 2020** quale data iniziale (momento previsto per il completamento di tutti i pagamenti) e al **30 Giugno 2021** quale data finale.

Il calcolo viene effettuato applicando le seguenti formule:

Per l'anno 2020:

Importo da erogarsi \* giorni dal 31/07/2020 al 31/12/2020 \* 0,78 / (366 \*100)

Per l'anno 2021:

Importo da erogarsi \* giorni dal 01/01/2021 al 30/06/2021 \* 0,78 / (365 \*100)

Nota:

*Il 2020 è anno bisestile e pertanto il tasso annuo va parametrato su 366 giorni.*

*Il giorno di presunta erogazione è considerato quale primo giorno nel conteggio del periodo.*

Verranno escluse dell'anticipo nazionale tutte le aziende per le quali la somma del de minimis, (già percepito come da visura RNA e calcolato per la presente anticipazione) supererebbe le soglie previste dalla vigente normativa.

#### Domande di modifica Art.15 e/o Revoca Art. 3 Reg (UE) 809/2014

L'anticipo nazionale non sarà concesso ad aziende che hanno presentato domande di modifica/revoca (ai sensi degli artt. 15, 3, del Regolamento (UE) 809/ 2014) **dopo la data del 30 giugno 2020**. Considerando che le domande di revoca, alle condizioni previste dal regolamento, possono essere presentate in qualunque momento, si comunica che la verifica circa la presenza di domande di modifica/revoca sarà effettuata con riferimento alla data del 21 Luglio 2020 (prima giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle domanda art. 15/bis Reg. UE 809/2014).

#### Domande presentate in forma alfanumerica

Non sarà possibile corrispondere l'anticipo alle aziende che per qualsiasi motivo non hanno presentato domanda in formato geo-spaziale.

## **Richiesta di rinuncia all'anticipo nazionale**



Le rinunce alla domanda di anticipo precedentemente presentata, dovranno pervenire a mezzo PEC entro la data del **6 luglio 2020** nelle seguenti modalità:

Beneficiari in proprio:

Tramite invio di richiesta di rinuncia riportante il CUA del beneficiario e allegata copia del documento di identità all'indirizzo:

[protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)

Nota:

*Qualora l'invio venga effettuato a mezzo dall'indirizzo PEC registrato in Anagrafe Agricola (Fascicolo Aziendale) non occorre allegare un documento di identità.*

Beneficiari presentanti domanda per tramite del CAA:

Il CAA provvederà alla raccolta e all'inserimento nel fascicolo aziendale delle richieste di rinuncia e invierà (tramite il referente regionale ed in una unica soluzione) elenco dei rinunciataria a mezzo PEC ([protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)) in formato PDF.

**Invierà inoltre medesimo elenco in formato Excel all'indirizzo [du2020@arpea.piemonte.it](mailto:du2020@arpea.piemonte.it).**

Tutte le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato non potranno essere processate in ragione delle procedure informatiche di pagamento già avviate.

## **Anomalie di anticipo su RPU**

Oltre alle anomalie già previste in sede di esito istruttorio nella Istruzioni Operative di Arpea n. 3,5,10 del 2019, le seguenti vengono aggiunte per informare i beneficiari circa l'esclusione dal percepimento dell'anticipo:

- TRB 09 - verifica che la persona fisica presente su AT non sia deceduta
- AGRI-AT – Verifica del requisito di Agricoltore in Attività
- DUALF- Verifica domanda non presentata in forma grafica;

- ANT-01 – Verifica erogazione di un solo pagamento di anticipo per beneficiario;
- ANT02- Verifica richiesta pagamento anticipo da parte del beneficiario;
- ANT03- Verifica presentazione della domanda iniziale entro i termini previsti (trasmissioni entro il 30/06/2020 23:59:59);
- ANT05- Verifica domanda con soggetto in qualità di cedente avente un trasferimento di titoli non perfezionato (definite le TRT non perfezionate come quelle che si trovano nello stato diverso da “rilasciato” con titoli validati nel portafoglio del cessionario);
- ANT06- Verifica domanda con soggetto escluso dalla erogazione anticipo (presenza di debito);
- ANT07- Verifica presentazione domanda di modifica/revoca oltre i termini previsti (trasmissioni delle domande di modifica/revoca dopo il 30/06/2020)
- ANT08- Verifica esclusione dal pagamento per sfioramento plafond deminimis residuo o aiuti di stato

### **Trasparenza L.241/90 e s.m.i.**

Le anomalie saranno pubblicate sul sistema informativo, già utilizzato per la presentazione della domanda unica e relativa domanda di anticipo all'indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/966-demetra-domanda-unica-di-pagamento-2-0-procedimenti>

Tale pubblicazione assolve l'obbligo di notifica relativa al procedimento di cui trattasi al sensi della L. 241/90.